

## SINTESI

### **Causa Albanese c. Italia – Terza Sezione – sentenza 23 marzo 2006 (ricorso n. 77924/01)**

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

**Fatto.** Ricorso presentato per violazione degli artt. 6 par. 1 (*diritto ad una ragionevole durata del processo*), 8 (*diritto al rispetto della corrispondenza*), 10 (*libertà di espressione*) 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, nonché 1 e 3, Prot. n. 1, (*protezione della proprietà e diritto alla libertà elettorale*), 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento del ricorrente svolta ai sensi del R.D. n. 267 del 1942.

**Decisione.** Dopo una decisione di parziale irricevibilità del ricorso emessa da una Camera della Prima Sezione, erano stati comunicati al Governo italiano solo i motivi di ricorso relativi agli artt. 8 e 13 CEDU, nonché 1 e 3 del Prot. n. 1 e 2 del Prot. n. 4, con la previsione che di tali motivi sarebbero stati esaminati, ai sensi dell'art. 29, par. 3, CEDU congiuntamente la ricevibilità e il merito.

La Camera della Terza Sezione ha quindi ritenuto l'irricevibilità dei motivi relativi agli artt. 8, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4, invocati in ragione della durata del procedimento, non essendo state previamente esaurite le vie di ricorso interne di cui all'art. 35 CEDU. Per giungere a tale conclusione la Corte ha richiamato, in qualità di precedenti, la sentenza *Mascolo c. Italia del 2003* – nella quale aveva ritenuto che la violazione del diritto alla protezione dei beni fosse strettamente legata alla durata della procedura, nella specie di sfratto, della quale costituiva conseguenza indiretta – la decisione *Provvedi c. Italia del 2004* – nella quale aveva considerato che il ricorso fondato sulla c.d. legge Pinto fosse una via da perseguire ai fini dell'art. 35 CEDU non solo per le doglianze relative all'art. 6 CEDU, ma anche per quelle di cui all'art. 1 Prot. 1 avanzate nella procedura in questione relativa alla materia degli sfratti – nonché la sentenza *Sgattoni del 2005*. In quest'ultima pronuncia la Corte aveva preso atto della sentenza n. 362 del 14 gennaio 2003 della Corte di Cassazione<sup>1</sup> che aveva ritenuto utilizzabile il ricorso ex legge Pinto in materia di eccessiva durata della procedura di fallimento e aveva conseguentemente ritenuto che la via di ricorso interna prevista dalla suddetta legge avesse acquisito un grado di certezza giuridica sufficiente, non solo in teoria, ma anche in pratica per poter e dover essere utilizzato ai fini della regola di cui all'art. 35 CEDU. Tenuto conto delle necessarie esigenze di conoscibilità di tale pronuncia della Corte di Cassazione, la Corte europea aveva ritenuto che, a partire dal 14 luglio 2003, la pronuncia stessa non potesse più essere considerata ignorata dal pubblico e che, da tale data, si dovesse richiedere ai ricorrenti il previo esperimento del mezzo di cui alla L. n. 89 del 2001<sup>2</sup>.

Nel merito, la Corte ha ritenuto la violazione dell'art. 3 del Prot. n. 1 in materia di libertà elettorale con riferimento alla limitazione di elettorato derivante dallo *status* di fallito ai sensi dell'art. 2,

---

<sup>1</sup> Già con la sentenza n. 17261 del 2002, la Corte di Cassazione aveva affermato che il fallito è titolare del diritto alla durata ragionevole del procedimento, tenuto conto, in particolare, delle limitazioni personali alle quali è sottoposto durante la procedura fallimentare, quali risultano dagli artt. 42, 43, 48, 49 e 50 della legge sul fallimento, così come quelle che derivano da altre disposizioni. Con la sentenza n. 362 del 2003, la Corte di Cassazione ha affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale è il risultato di una valutazione del Giudice, svolta secondo equità, che deve tener conto di ogni circostanza del caso concreto. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che, nella fattispecie esaminata, il danno morale costituiva il risultato di una situazione di malessere del ricorrente dovuta al prolungamento, al di là del ragionevole termine del procedimento, dello *status* di fallito e delle limitazioni ad esso relative riguardanti la libertà di circolazione, i diritti elettorali, la possibilità di esercitare libere professioni e che la liquidazione di un tale danno non può farsi che a mezzo di una valutazione equitativa che tenga conto, oltre che della durata del procedimento, della natura particolare dei diritti della persona in tutto o in parte colpiti.

<sup>2</sup> La Corte adotta un'argomentazione che era già stata utilizzata in occasione della decisione di ricevibilità *Di Sante c. Italia del 24 giugno 2004* (per il contenuto di tale decisione si veda il n. 1 di questo Quaderno, pag. 44).

alinea 1, lett. a) del D.P.R. n. 223 del 1967 e successive modificazioni. Infatti, se la limitazione del diritto di voto può avere un fine di prevenzione in materia penale, in materia civile, nel caso del fallimento, ha solo un senso meramente afflittivo, di diminuzione e biasimo morale del fallito incompatibile con la Convenzione.

Con riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione nel registro dei falliti, la Corte ha constatato, inoltre, la violazione dell'art. 8. Tali incapacità, ad avviso della Corte, incidendo sulla possibilità dell'individuo di sviluppare relazioni, limitano il diritto alla vita privata tutelato dall'art. 8, posto che la vita privata cui esso fa riferimento include il diritto dell'individuo di sviluppare relazioni anche nell'ambito professionale e commerciale.<sup>3</sup> In più le incapacità in questione – sulla cui legittimità la Corte ha espresso dubbi sottolineando la prevalente natura di sanzione morale, nonché l'esigenza che l'ingerenza dello Stato sulla sfera dell'individuo che esse comportano deve risultare necessaria per i fini indicati nel par. 2 dello stesso art. 8 – non sono stabilite in base a decisione del giudice, essendo di applicazione automatica e quelle che derivano dall'iscrizione nel registro dei falliti cessano solo con la cancellazione del nome dallo stesso registro, a seguito di un giudizio morale sulla condotta del fallito tenuta per cinque anni dalla chiusura del procedimento.

Infine, la Corte ha accertato anche la violazione dell'art. 13 CEDU, ritenendo che i ricorsi previsti dalla legislazione nazionale in materia di fallimento non costituiscano rimedi effettivi.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che la constatazione delle violazioni costituisca un'equa soddisfazione del danno morale, mentre non ha ravvisato nesso di causalità tra le violazioni stesse e il danno materiale allegato dal ricorrente. Ha fissato in €2.000,00 la somma dovuta al ricorrente da parte dello Stato italiano per spese di giudizio davanti alla Corte.

---

<sup>3</sup> A questo proposito la Corte fa riferimento anche all' art. 1 par. 2 della Carta sociale europea, entrata in vigore il 1° settembre 1999, ai sensi del quale “per assicurare l'esercizio effettivo del diritto al lavoro, le Parti si impegnano (...) a proteggere in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi da vivere con un lavoro liberamente intrapreso”.